



TRIBUNALE DI

UFFICIO NOTIFICAZIONI ESECUZIONI E PROTESTI

Data.....

Al Sig. Presidente del Tribunale

OGGETTO: Motivi ostativi alla esecuzione del pignoramento nei confronti di persona giuridica per inefficacia della notificazione dell'atto di precetto a mezzo posta, in violazione dell'art. 7 della legge 890 del 1982 modificato dall'art. 36 del decreto Legge 248 del 2007, convertito con legge 31 del 2008, in vigore dal 1/3/2008. – Relazione al Capo dell'Ufficio ex art. 108, D.P.R. 1229 del 15 dicembre 1959.

Riferimenti normativi

ART. 7 della legge 890 del 1982¹, modificato dall'art. 36 del decreto Legge 248 del 2007², convertito con legge 31 del 2008, in vigore dal 1/3/2008.

La modifica dell'art. 7 della legge 890 del 1982 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) ha innovato il precedente sistema delle notificazioni a mezzo posta prevedendo che, in caso di consegna del plico a soggetto diverso dal destinatario, quandanche abilitato a riceverlo, l'agente postale invii al destinatario una comunicazione – tramite raccomandata – circa l'avvenuta consegna.

¹ ART. 7 Legge 20/11/1982 n. 890

7. L'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.

Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni.

In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

L'avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo.

Qualora il consegnatario non sappia firmare o ne sia impossibilitato, l'agente postale fa menzione di tale circostanza sia sul registro di consegna sia sull'avviso di ricevimento, apponendovi la data e la propria sottoscrizione .

Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata (1).

(1) Comma aggiunto dal comma 2-*quater* dell'art. 36, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 2-*quinquies* dello stesso articolo 36.

² DL 31/12/2007 n. 248

Capo II - DISPOSIZIONI FINANZIARE URGENTI

36. Disposizioni in materia di riscossione.

COMMA 2-*quater*. All'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente:

«Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata».

COMMA 2-*quinquies*. La disposizione di cui al comma 2-*quater* si applica ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le notificazioni delle sentenze già effettuate, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 890 del 1982, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non producono la decorrenza del relativo termine di impugnazione se non vi è stata consegna del piego personalmente al destinatario e se è provato che questi non ne ha avuto conoscenza.

Detto adempimento, giova precisarlo, è espressamente posto a carico dell'agente postale che deve dare atto, nell'avviso di ricevimento, dell'avvenuto invio della raccomandata al destinatario. Per opportunità di sintesi appare doveroso rappresentare le difficoltà di ordine pratico, prima ancora che interpretativo, sulle conseguenze del mancato invio della raccomandata al destinatario da parte dell'agente postale, con particolare riferimento, per quel che qui più interessa, alla notificazione di atti giudiziari alle persone giuridiche.

Il fatto

Il problema di ordine generale trova, infatti, particolare rilevanza con riferimento alla notificazione alle persone giuridiche, a seguito di una nota fatta pervenire a questo Ufficio dall'Avv. di, in data 27 maggio u.s., che ritiene la notificazione di un atto ad una Società, nella specie S.P.A., debba intendersi *“andata a buon fine e si possa procedere a pignoramento mobiliare, poiché l'atto di precetto è stato ritirato [da persona qualificatasi] al servizio del destinatario”* perché: *“...in materia di notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, la Comunicazione di Avvenuta Notifica alle persone giuridiche non deve essere emessa.”* A conferma dell'assunto lo stesso avvocato riferisce che il direttore dell'Ufficio Postale competente per l'eventuale emissione del CAN ha precisato che *“non provvedono ad emettere detta comunicazione anche in virtù del comunicato delle Poste”*, allegato in copia, dal seguente tenore letterale:

QUANDO SI APPLICA
In tutte le occasioni in cui l'atto giudiziario, a causa della assenza del destinatario <u>PERSONA FISICA</u> , sia stato notificato nelle mani del soggetto che espressamente la legge legittima al ritiro in vece del destinatario, e cioè:
<ul style="list-style-type: none">➤ Familiare convivente;➤ Addetto alla casa, all'ufficio, alla sede;➤ Portiere;➤ Altro
Relativamente alle <u>persone giuridiche</u> (enti, associazioni, società ecc.) considerato che la notifica può essere effettuata alla persona che rappresenta la società (amministratori delegati, legali rappresentanti ecc.) oppure alla persona da questi incaricata (segreteria, custode, addetto alla posta ecc.) non deve essere emessa la Comunicazione di Avvenuta Notifica.)

La ratio legis

Se pur sommariamente appare utile individuare le ragioni che hanno reso necessario l'intervento legislativo di modifica dell'art. 7 della legge 890/82:

La novella, certamente informata dall'esigenza di adeguare gli adempimenti della notificazione a mezzo posta a criteri di effettiva conoscenza in luogo della mera presunzione legale di conoscenza, (per essere l'atto entrato nella sfera di conoscibilità del notificando), risponde alla necessità di adeguare la legislazione italiana ai principi comunitari, secondo le indicazioni fatte proprie dalla Corte Costituzionale in materia.

La Corte di Strasburgo ha più volte sanzionato l'Italia con riguardo allo svolgimento dei processi in contumacia riscontrando violazioni dell'art. 6 della C.E.D.U. (diritto di equo processo)³ proprio nei casi in cui le notificazioni assicuravano la semplice conoscibilità e non garantivano l'effettiva conoscenza dei procedimenti e l'esercizio del diritto di difesa (Sentenza 12/2/1985, Colozza C/ Italia; Sentenza 18/5/2004, Semogyi c/Italia; Sentenza 10/11/2004 Sejdovic c/ Italia, Sentenza 21/12/2006 Zunic c/ Italia).

Con l'Ordinanza n. 458/2005 le Sezioni Unite della Cassazione – richiamando le pronunce della Corte Costituzionale 477/2002 e 28/2004 – hanno esplicitamente mutato un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. affermando che *“la notificazione nei confronti del destinatario si ha per eseguita con il compimento dell'ultimo degli adempimenti prescritti da tale norma e cioè con la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento nella quale viene data notizia dell'effettuato deposito della copia dell'atto*

³ Legge 04/08/1955 n. 848

nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi. Poiché, tuttavia, tale adempimento persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, l'avviso di ricevimento deve essere allegato all'originale dell'atto notificato e la sua mancanza determina la nullità della notificazione, peraltro sanabile con la costituzione in giudizio dell'interessato o per effetto della rinnovazione della notifica stessa [...] un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa al riguardo impone che le garanzie di conoscibilità dell'atto da parte del destinatario medesimo siano ispirate ad un criterio di effettività, come effettiva (e non soltanto formale) deve essere la tutela del contraddittorio.

E ciò vuol dire che devono essere valorizzati tutti gli elementi idonei a perseguire detto criterio di effettività”⁴.

Significativa, a far ritenere che l'omissione della raccomandata prevista dall'art. 7, comma 6 della legge 890/82 novellato, realizzi un'ipotesi di mancato perfezionamento della notificazione secondo il meccanismo legale (al pari della mancata ricezione della raccomandata nella notificazione ex art. 140 c.p.c. e/o di nullità per mancanza dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo (artt. 160 e/o 156, comma 2 c.p.c.), soccorre la previsione dell'art. 36 comma 2 del D.L. 248/2007 ove prevede che “*Le notificazioni delle sentenze già effettuate, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 890 del 1982, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non producono la decorrenza del relativo termine di impugnazione se non vi è stata consegna del piego personalmente al destinatario e se è provato che questi non ne ha avuto conoscenza*”.

Questa previsione sembra non lasciare dubbi sulla rilevanza d'ufficio del mancato perfezionamento della notificazione, non apparendo plausibile configurare l'omesso invio della raccomandata da parte dell'agente postale come una semplice irregolarità riservata all'opposizione della parte, alla stregua degli avvisi previsti dagli artt. 139, comma 4 c.p.c.; 660, comma 7 c.p.c..

Risvolti pratici per l'attività dell'ufficiale giudiziario

Conseguenza di quanto in premessa è che l'ufficiale giudiziario, all'atto della richiesta del pignoramento, è tenuto a verificare la regolarità del titolo esecutivo e del precetto ed evidentemente delle relative notifiche.

Trattasi certamente di un controllo formale ma non privo di rilevanti conseguenze che impongono cautela e regole interpretative certe.

Il dubbio interpretativo rappresentato in premessa coinvolge, infatti, responsabilità dell'ufficiale giudiziario (art. 60 e 162 c.p.c.) sia nel caso provveda all'esecuzione “illegittimamente”, se dovesse poi accertarsi la nullità della notifica per mancato invio della comunicazione, sia se rifiuti di procedere a pignoramento ritenendo illegittima la richiesta per mancato invio dell'avviso, da parte dell'agente postale, qualora dovesse ritenersi non sussistere la violazione dell'art. 7 della legge 890/82, da ultimo modificato.

Risolto il problema dell'invio della raccomandata da parte dell'agente postale al destinatario persona fisica, qualora la consegna sia stata effettuata a persona diversa, resta da risolvere, anche sotto il profilo pratico-operativo, il problema delle notificazioni alle persone giuridiche qualora l'atto sia stato consegnato a persona diversa dal legale rappresentante o dalla persona incaricata di ricevere le notificazioni (art.145 c.p.c.).

Ciò, prima ancora che per difficoltà interpretative, per l'espreso rifiuto delle Poste Italiane S.P.A., di provvedere all'invio della prevista raccomandata, per come riferito dall'Avv. V nella allegata nota.

Sul punto, contrariamente a quanto impropriamente ritenuto da Poste Italiane e fatto proprio dall'Avvocato richiedente l'atto di pignoramento, non sembra potersi escludere l'applicazione

⁴ Cass. civ. Sez. Unite, 13/01/2005, n. 458

dell'art. 7 della legge 890/82 modificato, per le finalità sostanziali perseguite e di cui pur brevemente si è dato conto ma soprattutto perché la norma processuale richiamata non le esclude. I motivi che a parere dell'ufficiale giudiziario dell'intestato Ufficio ostano all'esecuzione dell'atto, sono perciò la inefficacia della notificazione del precetto, consegnato per la Società a persona qualificatasi come "al servizio del destinatario" dovendosi ritenere, diversamente da quanto affermato dal richiedente che la notificazione è inefficace se non è seguita, nel caso di consegna a persona diversa dal legale rappresentante o dall'incaricato di cui all'art. 145, comma 1 c.p.c., dalla spedizione della lettera raccomandata con cui l'agente postale dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto.

La notificazione alle persone giuridiche

Deve ritenersi, infatti, vero che la notificazione di un atto ad una persona giuridica può essere effettuata, impersonalmente, al legale rappresentante *pro tempore*, in quanto l'art. 145 non richiede obbligatoriamente l'indicazione della persona fisica che rappresenta l'ente ma è altrettanto vero che solo la notifica al legale rappresentante o a persona da questi incaricata di ricevere la notificazione realizza la notificazione alla società destinataria.

Dalla formulazione dell'art. 145 risulta che il rappresentante della persona giuridica e la persona incaricata di ricevere le notificazioni sono, ai fini della consegna della copia dell'atto da notificare, sullo stesso piano, sicché colui che esegue la notificazione può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro, senza avere l'obbligo di ricercare in primo luogo il rappresentante e senza che la facoltà di rivolgersi all'incaricato dipenda dall'esito negativo di tali ricerche⁵.

Disciplinare le modalità di ricezione degli atti in maniera che essi siano consegnati ad una persona fisica all'uopo incaricata costituisce, infatti, un onere del legale rappresentante della persona giuridica, che va adempiuto non con disposizioni meramente interne, ma in modo chiaro ed immediato all'attenzione dell'ufficiale giudiziario (Cass. 7 aprile 1987, n. 3396).

Diversamente, ed è questo il caso che qui più interessa, la persona addetta alla sede può essere consegnataria della copia dell'atto solo se non sono stati reperiti il legale rappresentante e l'incaricato. Ai fini della regolarità della notificazione a quella persona, resta irrilevante la circostanza che, nella relata di notifica [*rectius*] nell'avviso di ricevimento della notificazione a mezzo posta, il consegnatario sia indicato come "autorizzato a ricevere la copia"⁶ o semplicemente come "dipendente"⁷ o come "impiegato"⁸.

⁵ Alla stregua dell'art. 145, comma 1, cod. proc. civ., il rappresentante della persona giuridica e la persona incaricata di ricevere le notificazioni sono, ai fini della consegna della copia dell'atto, sullo stesso piano, sicché colui che esegue la notifica può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro, senza avere l'obbligo di ricercare in primo luogo il rappresentante, e senza che la facoltà di rivolgersi all'incaricato dipenda dall'esito negativo di tali ricerche.

Cass. civ. Sez. V, 06/08/2002, n. 11804

Dalla formulazione dell'art. 145 c. p. c. risulta che il rappresentante della persona giuridica e la persona incaricata di ricevere le notificazioni sono, ai fini della consegna della copia dell'atto da notificare, sullo stesso piano, sicché colui che esegue la notifica può rivolgersi indifferentemente all'uno od all'altro di essi, senza avere l'obbligo di ricercare in primo luogo il rappresentante e senza che la facoltà di rivolgersi all'incaricato dipenda dall'esito negativo di tali ricerche.

Cass. civ., 03/07/1982, n. 3979

⁶ Sulla validità della notificazione di un atto a società di capitali, ai sensi dell'art. 145, 1° comma c. p. c., mediante consegna, in mancanza del legale rappresentante o di incaricato a riceverlo, a persona addetta alla sede, non spiega influenza la circostanza che tale persona venga impropriamente indicata nella relata dell'ufficiale giudiziario come autorizzata a ricevere la copia, anziché come addetta alla sede.

Cass. civ., 22/06/1985, n. 3757

⁷ E' rituale la notificazione di un atto ad una persona giuridica, effettuata nella sua sede sociale mediante consegna a mani di persona qualificatasi come dipendente, poiché questa, per la qualifica così dichiarata, ed in mancanza di prova contraria, deve ritenersi idonea alla ricezione dell'atto, come persona addetta alla sede sociale.

Cass. civ., 09/08/1983, n. 5314

⁸ Nell'ipotesi di notificazione di atti (nella specie: avviso di accertamento) a persona giuridica la cui sede è fissata in locali utilizzati in comune con altre società o con studio professionale, se il documento è consegnato nelle mani di persona che si qualifica come impiegato e accetta la consegna, per vincere la presunzione legale che trattasi di persona addetta alla sede occorre una prova concreta e rigorosa atta ad escludere non solo l'esistenza di un rapporto di dipendenza tra la società destinataria dell'atto e la persona fisica destinataria del documento, ma altresì l'esistenza di qualsiasi rapporto in base al quale l'atto notificato venga portato a conoscenza della persona giuridica destinataria (art. 38, d. pres.rep. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 145 e 160, c. p. c.).

Cass. civ., 13/04/1981, n. 2180

E' stato, inoltre, ritenuto sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente, ma in virtù di un rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, fosse comunque tale da far ragionevolmente presumere che l'atto sia da lui consegnato al destinatario⁹.

Conclusioni

Deve concludersi, a sommo parere di chi scrive, che la consegna a persona "*addetta alla sede dell'azienda*", così come a "*persona al servizio del destinatario*", come nel caso che occupa, e ogni altra simile, diversa dalla consegna al legale rappresentante o all'incaricato di cui all'art. 145, comma 1 c.p.c., si perfezionano, ai sensi dell'art. 7 della legge 890/1982 novellato, con l'ulteriore spedizione della lettera raccomandata al legale rappresentante, certificata con apposita annotazione sulla ricevuta di ritorno.

In caso contrario, va evidenziato il vizio della notificazione dell'atto di precetto tale da rendere nullo l'atto di pignoramento, con potenziale conseguente responsabilità per l'ufficiale giudiziario ex artt. 60 e 162 c.p.c.

Conseguentemente si ritiene legittimo, per le motivazioni e argomentazioni sopra rappresentate, rifiutare il compimento dell'atto richiesto, **salvo diversa determinazione del Capo dell'Ufficio cui la presente è rimessa per competenza.**

Ragioni di opportunità, perciò, sostenute dall'obbligo di riferire al capo dell'Ufficio circa i motivi che, a parere dell'ufficiale giudiziario dell'istituto Ufficio, ostano al compimento dell'atto di pignoramento richiesto nel caso sopra rappresentato (art. 108 DPR 1229/59), ma anche la necessità di interventi idonei a garantire la uniforme interpretazione della norma sopra richiamata nell'ambito del circondario, sollecitano la richiesta di indicazioni certe da parte degli organi in indirizzo.

Nelle more, al fine di evitare possibili pregiudizi al creditore procedente, si resta a disposizione per rinnovare la notificazione degli atti presupposti all'esecuzione, con consegna a mani del destinatario, a cura dell'ufficiale giudiziario.

Con Osservanza
L'Ufficiale Giudiziario

Si Allegano:

- 1) Nota dell'Avv.del 27/5/2008;
- 2) Comunicato Poste Italiane SPA.

⁹ In materia di notificazione di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede, non si richiede che il consegnatario sia espressamente incaricato di ricevere gli atti, essendo sufficiente che si trovi nel luogo ove avviene la notifica non occasionalmente, ma in virtù di un suo particolare rapporto (di lavoro o di altro tipo) con l'ente destinatario, in modo da far ragionevolmente ritenere che l'atto sarà consegnato al destinatario stesso.

Cass. civ. Sez. I, 12/07/2002, n. 10134